

## DM BENI CULTURALI 23 DICEMBRE 1993

### OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI ALLA DETENZIONE ED ALL'UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE PREVISTE DAL DPR 17 MAGGIO 1988, N. 175, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 8, comma 1, e 12, comma 3, lettere a) e b), del DPR 17 maggio 1988, n. 175;

Visto il decreto 20 maggio 1991 dei Ministri dell'ambiente e della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, concernente modificazioni ed integrazioni al DPR 17 maggio 1988, n. 175, emanato in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

Visto l'art.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1989 n. 93, relativo alla classificazione delle sostanze pericolose;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992 sulla classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 febbraio 1992 n. 50;

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1993, sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1993 n. 116;

Considerato che le disposizioni tecniche contenute nei citati decreti del Ministro della sanità incidono nella valutazione e nella determinazione dei rischi connessi alla detenzione ed all'utilizzo delle sostanze pericolose previste nell'allegato IV del DPR 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che ai sensi degli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 del citato DPR n. 175/1988 il fabbricante è tenuto ad assicurare la costante osservanza delle prescrizioni risultanti dagli aggiornamenti in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti;

Ritenuta pertanto, la necessità di definire le modalità e i tempi di applicazione dell'allegato IV del DPR 17 maggio 1988, n. 175, in conseguenza delle modifiche apportate dai decreti del Ministro della sanità;

**Decreta:**

## **Art. 1**

1. Per le attività esistenti che, a seguito dei decreti del Ministro della sanità 28 gennaio 1992 e 16 febbraio 1993, sono soggette per la prima volta gli obblighi di cui all'art. 4 o 6 del DPR 17 maggio 1988, n. 175, il fabbricante è tenuto a presentare alle autorità competenti la notifica o la dichiarazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **Art. 2**

1. Alle sostanze comburenti di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto 20 maggio 1991, ai fini della esenzione degli obblighi della dichiarazione e dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, si applicano le soglie quantitative rispettivamente di 10 tonnellate e 70 tonnellate.